

Avv. Cuono Dell'Aquila

Piazza dei Martiri, 12 - 80011 Acerra (NA)

Tel. 3404894723 Pec: nino.dellaquila@pec.it

Mail: avv.cuonodellaquila@gmail.com

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Per il sig. Bova Pasquale nato a Napoli il 22.05.1975 e residente alla via Venezia 16, 80011 Acerra (NA) c.f. BVOPQL75E22F839U, ed elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla Piazza dei Martiri, 12 presso lo studio dell'avv. Cuono Dell'Aquila (C.F. DLLCNU86S26H834A) rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al presente atto già depositata in data 16.11.2023 presso il Tribunale di Nola nel giudizio R.G. n. 6544/2023. Ai sensi e per gli effetti di legge dichiara di voler ricevere le comunicazioni al num. Telefax 081.182.23537 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC nino.dellaquila@pec.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 06/07/2011 che ha modificato l'art. 16 del DLgs. 546/92;

- Ricorrente -

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/a — 00153 Roma;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in via Ponte della Maddalena, 55 — 80142 Napoli (C.F. 80033300635);
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO VI — AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* — (C.F.80033300635), con sede in via Ponte della Maddalena, 55 — 80142 Napoli;

- Resistenti -

PREMESSO CHE

- 1) L'odierno ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, depositava in data 16.11.2023 ricorso ex art. 700 c.p.c. e 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, del seguente tenore:

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e 414 C.P.C.



***con istanza di autorizzazione alla notifica ex art 151 c.p.c. nei confronti dei
controinteressati- litisconsorti***

Per il sig. Bova Pasquale nato a Napoli il 22.05.1975 e residente alla via Venezia 16, 80011 Acerra (NA) c.f. BVOPQL75E22F839U, ed elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla Piazza dei Martiri, 12 presso lo studio dell'avv. Cuono Dell'Aquila (C.F. DLLCNU86S26H834A) il quale lo assiste e difende, giusta mandato in calce al presente atto. Ai sensi e per gli effetti di legge dichiara di voler ricevere le comunicazioni al num. Telefax 081.182.23537 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC nino.dellaquila@pec.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 06/07/2011 che ha modificato l'art. 16 del DLgs. 546/92;

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Viale Trastevere 76/a — 00153 Roma;*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in via Ponte della Maddalena, 55 — 80142 Napoli (C.F. 80033300635);*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO VI — AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore — (C.F.80033300635), con sede in via Ponte della Maddalena, 55 — 80142 Napoli;*

tutti elettivamente domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli C.F. 80030620639 — pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di

ACQUARO RAFFAELE, PASSARIELLO ANTONIETTA, PADRICIELLO DOMENICO, D'ALESIO GIUSEPPE, ROVANI GIUSEPPE, LUPO GENNARO, GRECO IDA, BORRELLI MARIA ROSARIA, ANNARUMMA ANTONIO, FEOLA GIULIANA, CERTO ROBERTO, BOCCHINO FABIO, SICIGNANO GIANLUCA, MARTUSCELLI MICHELE, OLIVER ANTONIETTA, SCOGNAMIGLIO MARIA TERESA e, per quanto qui rileva, di tutti quei docenti, iscritti nelle G.P.S. (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) 2° fascia, destinatari, in luogo del ricorrente, della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine attività didattiche per l'A.S. 2023/2024;

AVVERSO



la mancata attribuzione, all'odierno istante, delle supplenze di lungo periodo sulle disponibilità verificate dall'amministrazione scolastica all'esito delle operazioni di nomina;

per l'accertamento del diritto

del ricorrente all'assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine delle attività didattiche ad esso spettanti per l'A.S. 2023/2024, nei posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto all'incarico spettante; con conseguente rettifica, in parte qua, dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erratamente conferite, previa disapplicazione, ove occorra, degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

*Nella fattispecie qui in rilievo viene censurato l'irregolare svolgimento della procedura di conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato per l'A.S. 2023/2024, con particolare riguardo al **turno di nomina del 28.09.2023**, e seguenti, supplenze relative alla classe di concorso A026 Matematica nella scuola secondaria di secondo grado, laddove, in spregio alla posizione e punteggio conseguito dal ricorrente, l'USR — Ufficio Scolastico Regionale Campania / Ambito Territoriale Napoli - per i posti residuati dai precedenti turni di nomina, invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando però in questo modo l'odierno ricorrente **totalmente pretermesso** dalla procedura di reclutamento e **finendo per attribuire supplenze, su sedi da lui indicate in domanda, a docenti collocati in posizione peggiore.***

PREMESSO CHE

I Il ricorrente, in possesso di titolo di accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) di cui al D.P.R.n.19/2016, ovvero laurea magistrale in ingegneria civile, oltre ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, titoli già convalidati in data 28.10.2022 dalla dirigente scolastica dell'I. T. C. G. Vilfredo Pareto (**All. 1**), è inserito:

1.1. nelle graduatorie GPS 2° fascia (Graduatorie Provinciali per le supplenze) - che, in subordine alle GAE ed alle GPS di 1° fascia, concorrono al reclutamento dei docenti per le



supplenze a lungo termine (ossia quelle annuali e/o temporanee sino al termine delle attività didattiche) — ove è collocato alla **posizione n. 628 con punti 58,5** (All. 2);

1.2 nelle graduatorie di istituto (utilizzate dal dirigente scolastico in caso di esaurimento o incapienza delle GPS e/o per l'assegnazione delle c.d. supplenze brevi).

2. In ottemperanza alle prescrizioni ministeriali di cui all'art. 2, c. 4, dell' Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, - secondo la quale ultimate le procedure di immissione in ruolo e di assegnazione straordinaria con contratti a tempo determinato dei posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili, è stata prevista una procedura telematica e interamente informatizzata anche per la partecipazione ed il conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali o temporanee sino al termine delle attività didattiche – nonché alla **Circolare Ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023 (All. 3), il ricorrente, in data **19.07.2023**, presentava istanza telematica sulla piattaforma on-line del Ministero dell'Istruzione — protocollo n. **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9911197.19-07-2023.** (all. 4) —**finalizzata all'assegnazione, per l'A.S. 2023/2024, delle anzidette supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.****

2.1. Nella domanda il ricorrente esprimeva le preferenze richieste, indicando quali materie di insegnamento: - **DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA (A016), - FISICA (A020), - MATEMATICA (A026), - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA (A032), A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (A037) e - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (A060)** per le GPS fascia 2— nonché le sedi scolastiche, con specifica indicazione altresì del tipo di contratto (annuale e/o fino al termine delle attività didattiche) e tipo di posto (comune e/o sostegno).

2.2. In via preferenziale, **relativamente alla classe di concorso MATEMATICA (A026)**, venivano indicati, tra gli altri, diversi comuni, nelle cui sedi di seguito elencate, sono risultati assegnatari di contratto a tempo determinato docenti in posizione deteriore rispetto al ricorrente: **1) scuola NAIS07900T, IS "S. PERTINI" AFRAGOLA (matematica); 2) scuola NAIS11400X I.S. "LEONE NOBILE" NOLA (matematica); 3) scuola NATF040003, ITI E. BARSANTI POMIGLIANO D'ARCO (matematica); 4) scuola NATF24000R ITI "FERMI - GADDA" NAPOLI (matematica); 5) scuola NAIS00300L I.S.-ITN DUCA DEGLI ABRUZZI IPIAM NAPOLI (matematica); 6) scuola NATD130003 ITCG V. PARETO POZZUOLI (matematica); 7) scuola NARH080005 IPSEOA "G.ROSSINI" - NAPOLI (matematica); 8) scuola NAIS09600G I.I.S. "SANNINO DE CILLIS" NAPOLI (matematica); 9) scuola NAIS05800R I.S.I.S. "L. DE' MEDICI" OTTAVIANO (matematica); 10) scuola**



NAIS134005 ISS "MANLIO ROSSI DORIA" MARIGLIANO (matematica); 11) scuola NAPS03000A L.SC.F.SILVESTRI PORTICI (matematica); 12) scuola NARH150006 IPSEOA DUCA DI BUONVICINO NAPOLI (matematica); 13) scuola NAIS06200C I.S."G. FALCONE" POZZUOLI; 14) scuola NAIS06100L IPSCT MINZONI GIUGLIANO (matematica); 15) scuola NAIS14600B I.S. MASULLO THETI – NOLA (matematica); 16) scuola NAIS006004 ISIS ROSARIO LIVATINO NAPOLI (matematica).

3. In data 09.09.2023 l'USR Ambito Territoriale di Napoli esitava il primo turno delle operazioni inerenti l'individuazione dei destinatari delle nomine per dette supplenze, con indicazione delle relative sedi, allegando gli elenchi dei docenti convocati Prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012480.09-09-2023— (All. 5) e, a seguire, il 28.09.2023 Prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013543.28-09-2023, secondo turno — (All. 6), il 19.10.2023 Prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014732.19-10-2023, terzo turno — (All. 7).

4. Da dette nomine rimaneva escluso il ricorrente, che non si è visto assegnare alcuna delle supplenze i cui posti liberi e/o disponibili, via via emersi durante i vari turni di convocazione (sugli insegnamenti e nelle sedi scolastiche indicati dal ricorrente), sono stati assegnati a soggetti collocati in G.P.S. seconda fascia in posizione successiva al ricorrente e con punteggio ad esso inferiore.

Ed infatti nel secondo turno di convocazioni (di cui al Prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013543.28-09-2023,— del 28.09.2023, già All. 6):

a) una supplenza annuale, sul medesimo insegnamento e sede indicata dal ricorrente — classe di concorso A026 matematica, presso l'I.S. "S. PERTINI" di Afragola è stata assegnata al prof. Acquaro Raffaele, che in G.P.S. seconda fascia si trova nella posizione 715, con punti 54,5, così superando il ricorrente che, come detto, è inserito in G.P.S. seconda fascia alla posizione n. 628 con punti 58,5;

b) una supplenza fino al termine delle attività didattiche, sul medesimo insegnamento e sede indicata dal ricorrente — classe di concorso A026 Matematica, presso l'I.S. "LEONE NOBILE" di Nola - è stata assegnata alla prof.ssa Passariello Antonietta, che in G.P.S. seconda fascia si trova nella posizione 720, con punti 54, anch'essa dunque posposta al ricorrente;

c) altra supplenza, annuale, sempre su classe di concorso A026 presso l'ITI E. BARSANTI di Pomigliano D'Arco, è stata assegnata invece al docente Padriciello Domenico, con punti 54 e in G.P.S. seconda fascia inserito alla posizione 723;

d) D'Alesio Giuseppe, con punti 54, in posizione n. 726, convocato per una supplenza annuale su matematica presso l'ITI "FERMI - GADDA" di Napoli;

e) Rovani Giuseppe, con punti 54 e in posizione n. 727, è stato convocato per una supplenza



annuale su matematica presso l'I.S.-ITN DUCA DEGLI ABRUZZI di Napoli;

f) Lupo Gennaro, con punti 53,5 e in posizione n. 729, è stato convocato per una supplenza annuale su matematica presso l'ITCG V. PARETO di Pozzuoli;

g) Greco Ida, con punti 53,5 e in posizione n. 730, è stata convocata per una supplenza fino al termine delle attività didattiche su matematica presso l'IPSEOA "G. ROSSINI" di Napoli;

h) Borrelli Maria Rosaria, con punti 53,5 e in posizione n. 732, è stata convocata per una supplenza fino al termine delle attività didattiche su matematica presso l'I.I.S. "SANNINO DE CILLIS" di Napoli;

i) Annarumma Antonio, con punti 53 e in posizione n. 740, è stato convocato per una supplenza annuale su matematica presso l'I.S.I.S. "L. DE' MEDICI" di Ottaviano;

l) Feola Giuliana, con punti 53 e in posizione n. 742, è stata convocata per una supplenza fino al termine delle attività didattiche su matematica presso l'ISS "MANLIO ROSSI DORIA" di Marigliano.

Oltre i soggetti sopra richiamati, vi sono altri assegnatari con punteggio inferiore rispetto al ricorrente e che l'On.le Giudicante potrà verificare dalla lettura dell'**All.6**.

Nel terzo turno di assegnazioni, come da bollettino allegato del 19.10.2023 (Prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014732.19-10-2023 (già **all. 7**), ulteriori supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, su matematica classe di concorso A026, sono state assegnate sempre a soggetti collocati in G.P.S. seconda fascia in posizione successiva al ricorrente e con punteggio ad esso inferiore:

a) alla prof.ssa De Masi Alessandra, alla posizione 820 con punti 49 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la sede scolastica I. S. "NITTI" di Portici;

b) al prof. Napolitano Alessandro, alla posizione 823 con punti 49 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la sede scolastica I.S. MASULLO THETI di Nola;

c) alla prof.ssa Galasso Angela, alla posizione 824 con punti 49 supplenza annuale presso la sede scolastica L. Scientifico SILVESTRI di Portici;

d) al prof. Damiani Flavio, alla posizione 826 con punti 48,5 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la sede scolastica ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. LEVI" di Portici;

e) al prof. Ponzo Francesco, alla posizione 827 con punti 48,5 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la sede scolastica ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. TORRENTE di Casoria;

f) al prof. Raiola Giacarlo, alla posizione 831 con punti 48 supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la sede scolastica IPSCT MINZONI di Giugliano.

Oltre i soggetti sopra richiamati, vi sono altri assegnatari con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e che l'On.le Giudicante potrà verificare dalla lettura dell'**All.7**.



TANTO PREMESSO

La comminata esclusione del ricorrente dalle varie tornate di nomina e/o assegnazioni delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine delle attività didattiche, operate dall'USR Ambito Territoriale Napoli, è all'evidenza illegittima per i seguenti motivi di diritto:

A) Violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (sulle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo). Violazione e falsa applicazione del D.M. 15 giugno 2023, n. 119, nonché della Circolare Ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, contenenti istruzioni e indicazioni operative in materia di Supplenze a personale docente, educativo ed ATA. Irragionevolezza, abnorme erroneità e manifesta ingiustizia.

Com'è noto, l'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (All. 8) prevede che, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 della L. 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile procedere col personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, né con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, c.5, L. 107/2015, in subordine alle predette operazioni si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le tipologie indicate al comma 4, lett. a) b) e c), vale a dire:

a) le supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Occorre altresì premettere che per l'anno scolastico 2023/2024, anche il D.M. 15 giugno 2023, n. 119 ha previsto, per l'assegnazione delle supplenze al personale docente, il ricorso alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), oltre che alle graduatorie ad esaurimento (GAE), attraverso una procedura straordinaria per l'assegnazione dei posti rimasti liberi dopo le ordinarie nomine in ruolo a causa dell'esaurimento delle GAE, prevedendo tale modalità anche per le immissioni in ruolo dei docenti, al fine di garantire la tempestiva nomina



degli insegnanti in vista del nuovo anno scolastico. L'art. 2 del predetto D.M. 119 del 2023 prevede infatti che: “In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.”.

Terminate le procedure di cui di cui al D.M. 15 giugno 2023, n. 119, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'A.S. 2023/2024, come precisato altresì dalla Circolare Ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023 (già All. 03), “si procede secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale 06 maggio 2022, n. 112. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale 112/2022. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza ministeriale 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza.

Il comma 5 dell'art. 4 del D.M. 15 giugno 2023, n. 119, prevede poi che “la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato” di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 - ossia quelle annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche -.



L'art. 4, comma 1, del predetto decreto ministeriale prevede che: gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS di sostegno (applicabile, tuttavia, per analogia, anche alle tipologie di posto comune) unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on line (POLIS)". L'istanza deve contenere, ai sensi del comma 2, alcune dichiarazioni da parte dell'aspirante, tra cui: "....b) le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti, d) il consenso al trattamento dei dati personali.."

Prosegue al comma 9, prevedendo: "non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto. 10. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'art. 59, comma 4, del Decreto Legge...8. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa.... 4. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto".

Il termine per la presentazione della domanda, come da avviso ministeriale del 12.07.2023 (all. 9), scadeva il 31 luglio 2023 a conclusione del periodo compreso tra il 17 ed il 31 luglio, in cui l'amministrazione rendeva disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi, sia quelli inerenti le nomine straordinarie ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto ministeriale 15 giugno 2023, n. 119, che per lo svolgimento delle supplenze — annuali e fine termine attività didattiche — di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell'O.M. 112/2022.

Infine, l'art. 5 del D.M 119/2023, nel disciplinare il sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato, al comma 3 precisa: "gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e successivamente, nei relativi elenchi aggiuntivi. 4. In caso di indicazione di preferenza sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico



crescente del codice meccanografico”.

L'individuazione del destinatario della supplenza “è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto” (O.M. 112/2022) e, dunque, nello specifico il dirigente dell'USR - Ambito Territoriale di Napoli.

Orbene, nel caso all'esame la mancata convocazione del ricorrente sconta evidente violazione delle citate disposizioni, posto che:

a) la domanda della ricorrente è assolutamente conforme alle modalità e prescrizioni operative richieste dal D.M. 119/2023. Questa, infatti, è stata ritualmente inoltrata in via telematica, sulla piattaforma del Ministero, riportando compiutamente ed in modo chiaro, ai fini della sua positiva valutazione, i dati richiesti, anche in ordine alle preferenze espresse sugli insegnamenti, sedi scolastiche (con specifica indicazione del relativo codice meccanografico rispondente alla relativa scuola) e tipologia di supplenza (tutte puntualmente e dettagliatamente indicate — codice insegnamento matematica A026 per quello che ci impegna nel presente atto);

b) la domanda è tempestiva, in quanto è stata presentata il 19.07.2023 (già All. 4) entro il termine perentorio del 31 luglio, previsto dall'avviso ministeriale in atti;

c) il ricorrente, già inserito in GPS seconda fascia alla posizione n. 628 con punti 58,5, nelle varie operazioni di nomina è stato superato da docenti che avevano un minor punteggio e collocati in GPS seconda fascia dopo di lui, senza titoli di preferenza o di specializzazione né di servizio specifico idonei a giustificare tale superamento, il che rende all'evidenza ingiusta, irragionevole ed affetta da abnorme erroneità la mancata assegnazione;

Nella specie, dunque, non v'è dubbio, e risulta documentalmente acclarato, che già al turno di nomina del 28.09.2023 siano stati assegnati incarichi di supplenza su posti comuni nella materia matematica ad aspiranti docenti collocati in posizione potiore rispetto al ricorrente e con punteggio inferiore al suo, ciò evidenziandone l'ingiusta esclusione dall'elenco dei soggetti destinatari della proposta di stipula dei contratti a tempo determinato - di supplenza annuale o fine termine attività didattiche - decretati all'esito delle tornate di nomina del 28.09.2023 (Il turno convocazioni) e, a seguire, del 19.10.2023 (III terzo turno), pertanto la riscontrata pretermissione merita, in via cautelare, urgente rettifica nei termini richiesti.

B) Violazione e falsa applicazione del D.M. 119/2023 sotto l'ulteriore profilo dell'errato e/o anomalo funzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato. Illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura automatizzata di assegnazione delle supplenze. Illogicità manifesta, abnorme erroneità. Manifesta ingiustizia.



A viziare la contestata esclusione concorre l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze, il cui anomalo funzionamento ha evidenziato molteplici criticità, generando caos totale in sede di nomina.

Come detto, infatti, il Ministero dell'Istruzione, per la procedura di reclutamento del personale docente per l'a.s. 2023/2024, si è determinato ad adottare il D.M. 119/2023, nel quale - per quel che qui rileva — è stata prevista una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.

Orbene - secondo quanto denunciato anche da altri aspiranti e reso noto pure da alcuni quotidiani on line e/o siti che si occupano specificamente di scuola - pare **che detto algoritmo abbia letteralmente ignorato alcuni docenti, considerandoli irragionevolmente ed illegittimamente rinunciatari perché nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle da loro indicate nella domanda.**

Sembrerebbe insomma che, equiparando illogicamente la mancata convocazione all'assenza del docente (pur convocato), la P.A. avrebbe inteso come rinunciatario — così ignorandolo ai fini dell'assegnazione — il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda o per non aver indicato, in essa, un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato.

Sostanzialmente — secondo anche quanto dedotto dall'amministrazione in qualche altro caso simile (già oggetto di vaglio giudiziale e che ha visto soccombere in tutti i casi la convenuta Amministrazione) - con le operazioni informatizzate adottate per l'a.s. 2023/2024, come già accaduto per l'a.s. 2021/2022 e 2022/2023, avrebbe, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda, ovvero per non averla presentata.

Ed è qui che, verosimilmente, deve collocarsi il punto nodale della controversia.

Ebbene, al riguardo va fatto notare che la mancata assegnazione non può integrare di per sé rinuncia alla procedura di conferimento, né all'incarico.

Il comma 4 dell'art. 4 D.M. 119/2023 prevede infatti che: **“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.**

La previsione regolamentare dunque contempla e distingue chiaramente tre tipi di rinuncia che, in una prospettiva di semplificazione esegetica, si possono così indicare: 1) rinuncia alla procedura, 2) rinuncia all'incarico e 3) rinuncia alla sede.



Quest'ultima ipotesi — nella cui fattispecie appare sussumibile l'odierna controversia - si verifica nel caso in cui il docente ha tempestivamente presentato domanda, così mostrando un chiaro interesse a partecipare alla procedura, ma si è reso disponibile ad essere assunto solo in alcune delle sedi ricadenti nel perimetro dell'USP competente.

Se i primi due tipi di rinuncia determinano l'esclusione dalla procedura, la terza no. Questo perché il docente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente rifiutato di partecipare alla procedura per quelle sedi (non espresse), ma non rinuncia ad alcun incarico. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non ha certamente rinunciato all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico non gli è stato assegnato, sicché appare evidente l'errore interpretativo (sul concetto di rinuncia) in cui sia incorsa l'amministrazione scolastica che certamente non può condividersi poiché finirebbe col disapplicare il comma 4 dianzi richiamato, confondendo clamorosamente le distinte figure di rinuncia sopra esplicitate.

Ne consegue che l'estromissione del ricorrente dall'intera procedura straordinaria di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2023/2024 deve ritenersi illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio del comma 4 dell'art. 4 del D.M. 119/2023.

*A ben vedere, poi, per quanto qui in rilievo, l'erroneità dell'agire della P.A. infrange apertamente anche il comma 5, dell'art. 4 del Decreto M.I. 15.06.2023, n. 119, ai sensi del quale: “La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste **consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato** di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza Ministeriale, per le quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”.*

Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di Latina — Sez. Lavoro, con ordinanza del 28.12.2021 (Proc. n. 2756/2021 RG), intervenuto su una questione del tutto simile a quella in esame, ha ritenuto fondata la rivendicazione attorea ed ha, condivisibilmente, dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero per l'assegnazione delle supplenze da GPS, ordinando al Ministero dell'Istruzione di assumere il ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, con conseguente maturazione dell'intero punteggio (All. 10).

Ma vieppiù che il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 2813 dell'11.02.2022 (All. 11) ed il Tribunale di Velletri con ordinanza n. 3450/2022 (All. 12) oltre a dichiarare l'illegittimità dell'algoritmo, ripercorrendo le considerazioni sopra esposte dallo scrivente, hanno statuito che, ai fini della correttezza della procedura, occorre la non esclusività della decisione algoritmica, nel senso che, nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto



a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

L'illegittimo funzionamento del detto algoritmo conduce all'ulteriore anomalia — verosimilmente sottesa alla comminata esclusione - per la quale, in occasione del mancato conferimento dell'incarico per mancanza di sede nella prima tornata di convocazioni, pare che alcuni aspiranti siano stati esclusi dall'elenco dei nuovi convocati in quanto il sistema è ripartito dal primo degli aspiranti non convocati nella prima fase.

Sulla scorta di tali circostanze, anche il Tribunale di Torino, con Sentenza n. 1392/2023 del 05.07.2023 ha dichiarato tra le altre cose che: “... Non appare dunque ragionevole ritenere come rinunciante il candidato, per il solo fatto di avere espresso delle “preferenze”, potendosi ricollegare l'effetto pregiudizievole conseguente alla rinuncia ad una rinuncia avvenuta nella piena consapevolezza dei posti effettivamente a disposizione al momento della scelta, pena l'eccessiva aleatorietà della procedura già rilevata nel precedente di questo Tribunale citato e la distorsione in concreto della regola meritocratica. ...” condannando il Ministero... “a risarcire il danno subito dalla ricorrente, in misura pari alle retribuzioni perse da quella data fino al termine delle attività didattiche ...”.

In sostanza, secondo il meccanismo operato dall'USR ai sensi della distorta interpretazione anzidetta, la mancata convocazione ad un turno di nomine sembrerebbe equiparata ad una sorta di rinuncia che, addirittura, impedirebbe di partecipare anche alle operazioni successive.

Accade insomma che a luglio (termine per la presentazione della domanda di attribuzione) gli aspiranti docenti hanno scelto le scuole dove andare ad insegnare in caso di supplenza annuale e/o fine termine delle attività didattiche, esprimendo la propria preferenza sull'insegnamento e la sede, purtroppo, però, al primo turno di nomine non le hanno ottenute perché hanno convocato su quel posto persone più alte in graduatoria. Poi, in quelle stesse scuole, sono emersi nuovi posti liberi, messi a disposizione a settembre, in una seconda convocazione. Essendo stati aggiornati i posti liberi successivamente al primo elenco uscito in agosto, l'algoritmo non ha permesso di assegnarli ai primi esclusi nella precedente tornata di nomine, scorrendo la graduatoria con ordine — ripartendo dunque da dove si era fermato, dopo l'ultimo dei convocati la prima volta — così, nella successiva convocazione (e lo stesso è stato in quelle a seguire), eli esclusi al primo giro non sono stati ripescati, considerati paradossalmente ed incomprensibilmente rinunciatari.

Circostanza, questa, riscontrabile anche nel caso di specie.

Osservando infatti i bollettini delle varie convocazioni (ad es. II e III turno), sulla medesima scuola indicata dalla ricorrente, l'assegnazione delle supplenze è proceduta ripartendo dalla



posizione successiva a quella in cui si era fermato lo scorrimento. Ed infatti a titolo esemplificativo: completato il primo turno di nomine, presso l'I.T.C.G. Pareto di Pozzuoli dove è stata conferita una supplenza annuale su classe di concorso A026 matematica alla docente Donciglio Marianna che si trova in seconda fascia in posizione 378 con punti 75,5, al secondo turno di assegnazione della supplenza allo stesso Istituto è stata conferita una supplenza annuale al docente Lupo Gennaro, che in G.P.S. seconda fascia si trova nella posizione 729, con punti 53,5, anziché al ricorrente che, come detto sopra, è inserito in G.P.S. seconda fascia alla posizione n. 628 con punti 58,5.

In questo modo, dunque, sono stati scavalcati tanti aspiranti, collocati nelle posizioni più alte della graduatoria, con l'ingiusta e abnorme conseguenza che i nuovi posti liberi sono stati assegnati ai docenti con punteggio inferiore e collocati in posizione successiva a quelli esclusi in precedenza per indisponibilità nelle sedi indicate.

Una tale condotta è certamente illegittima, per le ragioni anzidette e per evidente violazione delle prescrizioni regolamentari in materia di conferimento delle supplenze, laddove l'assegnazione degli aspiranti — pur rimessa ad una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso e tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse — non può certamente disattendere la posizione effettivamente rivestita in graduatoria, come peraltro evidenziato anche dall'art. 5 (c. 3) del D.M. 119/2023 applicabile in quanto compatibile.

È altresì illogica e manifestamente ingiusta perché finisce col tradire i principi che governano l'utilizzo delle graduatorie, favorendo soggetti con punteggio ed in posizione inferiori (a quelli rimasti esclusi), in spregio al merito, alle competenze e ai titoli che, pur nell'osservanza del principio dello scorrimento, devono comunque condurre all'assegnazione delle nomine in favore dei docenti col maggior punteggio e collocati nelle posizioni più alte, proprio a garanzia e valorizzazione del merito e dell'esperienza, maturati negli anni, che trovano il loro oggettivo riflesso nella relativa collocazione in graduatoria.

Ebbene, il ricorrente non ha rinunciato ad alcuna proposta di assunzione, né ha rinunciato ad alcun incarico attribuito (né può ritenersi assente alle convocazioni, posto che un richiamo all'O.M. sotto tale profilo risulterebbe errato non essendo applicabile in quanto derogato dalla procedura interamente informatizzata di cui al predetto D.M.), ma al, contrario, con la domanda egli ha chiaramente e correttamente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina, sicché egli non avrebbe potuto essere ritenuto in alcun modo e per nessuna ragione rinunciatario ai fini dell'incarico e/o della procedura in questione e, pertanto, egli andava nominato sin dal secondo turno (28.09.2023), o per i successivi, assegnatario della supplenza legittimamente a lui spettante in ragione della posizione concretamente occupata in GPS seconda fascia.

Le superiori circostanze integrano a pieno il fumus boni iuris della cautela invocata sulla



rivendicazione attorea di un incarico a tempo determinato, sussistendo ampiamente il diritto del ricorrente all'assegnazione della supplenza — annuale o fine termine attività didattiche, secondo la preferenza indicata (per sede e scuola secondaria, insegnamento A026, a.s. 2023/2024) — violato per l'illegittima esclusione comminata dall'USR Campania — Ambito Territoriale di Napoli in occasione dei vari turni di nomina.

Quanto al periculum in mora, appare piuttosto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente viene a subire, soprattutto in termini di perdita del punteggio, compromettendone la legittima aspirazione lavorativa non solo nell'immediato ma anche in prospettiva atteso che la mancata assegnazione di un incarico di supplenza per il corrente anno finirebbe infatti per tradursi inevitabilmente nella mancata attribuzione di relativo ulteriore punteggio. Trattasi peraltro di supplenze, al più annuali, relative all'a.s. 2023/2024, per le quali non può certo attendersi lo svolgimento di un giudizio ordinario, e certamente tale pregiudizio non sarebbe neppure ristorabile, con dannosi riflessi sulla posizione in graduatoria, inevitabilmente intaccata dal mancato punteggio e da quello indebitamente conseguito dai docenti convocati al suo posto, con indubbie conseguenze negative anche per gli anni successivi in ordine al conferimento delle altre supplenze.

Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento straordinaria per l'a.s. in corso determina, dunque, un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale del ricorrente, con effetti però destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come il ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento, specie ove si ponga mente alla prossima riapertura delle graduatorie nel 2024 e, dunque, alle ovvie ripercussioni che ciò comporterebbe ai fini del relativo aggiornamento.

*I superiori motivi, dunque, giustificano a pieno il provvedimento cautelare invocato, anche **inaudita altera parte**, tanto più che il ricorrente attualmente non sta lavorando.*

Si chiede sin d'ora, ove occorra, di poter procedere alla notifica del ricorso con modalità diverse da quelle ordinarie, anche mediante autorizzazione della pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Campania — Ambito Territoriale Napoli, secondo le modalità di cui all'emanando decreto.

Poiché, infatti, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che vantano una posizione di contro interesse alla domandata rettifica ovvero litisconsorti necessari, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe inidonea alle esigenze di celerità della



domanda e comunque assai gravosa considerato il numero dei destinatari e l'oggettiva difficoltà ad individuarne le residenze (non indicate nelle graduatorie, che riportano unicamente i nomi degli aspiranti), vorrà l'On.le Tribunale adito, ove ritenuto necessario per quanto di interesse, autorizzarne la notifica mediante pubblicazione sul sito internet all'uopo previsto dell'Amministrazione resistente — sezione “Atti di notifica” - indicando nell'emanando decreto modalità e termini della richiedenda notificazione.

Tanto premesso, il sig. Bova Pasquale, rappresentato e difeso come sopra,

chiede

che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., concedere l'invocata cautela, anche inaudita altera parte, ricorrendone l'estrema urgenza vista anche l'attuale condizione di inoccupazione del ricorrente, e così ordinare all'amministrazione resistente la nomina del ricorrente assegnandogli una delle supplenze ingiustamente attribuite ad altri candidati in posizione deteriore, negli insegnamenti e presso le sedi oggetto di preferenza indicati nella domanda, disponendo, ove occorra, la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore, dettagliatamente indicati nella superiore narrativa;

- autorizzare, ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione parti nel sito dell'Amministrazione interessata — Ministero dell'Istruzione e/o USR per la Campania — Ufficio VII ambito Territoriale di Napoli;*
- ammettere in rito ed accogliere nel merito il presente ricorso e, dunque, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico per la supplenza annuale e/o temporanea fino al termine delle attività didattiche, a lui spettante fra quelle attribuite nei vari turni di convocazione (dal II al III), nonché su quelli ulteriormente espletati dall'amministrazione scolastica resistente, con ordine al Ministero dell'istruzione e/o all'USR — "Ambito Territoriale Napoli di assegnare al ricorrente Bova Pasquale la supplenza dovuta per l'a.s. 2023/2024, secondo il punteggio e la relativa posizione in graduatoria, con decorrenza dal primo turno utile (ossia già dal 28.09.2023, seconda tornata di nomine) delle operazioni di conferimento finora effettuate, nei posti di insegnamento (matematica — A026 - scuola secondaria di I e II grado) e sedi scolastiche oggetto di preferenza espressa dal docente Bova Pasquale nella relativa domanda di partecipazione e, dunque, di assumere il ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati, con conseguente maturazione*



dell'intero punteggio. Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione la rettifica, in parte qua, dei decreti e relativi bollettini di convocazione, previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto, presupposti, connessi e/o consequenziali alle anomalie e/o criticità della procedura di assegnazione denunciate in ricorso.

Nel merito:

- Confermare il provvedimento cautelare adottando e dunque il diritto all'assegnazione della supplenza per cui è ricorso, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda partecipativa, con maturazione del relativo punteggio e rettifica dei decreti di nomina in parte qua.*
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante, a decorrere dal giorno 28 del mese di settembre e fino all'effettiva presa di servizio.*

In via istruttoria, si producono i documenti secondo l'ordine di allegazione indicato in ricorso, con riserva di articolare ogni ulteriore ed occorrente mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del decidere.

Con il favore delle spese di lite e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, è assolto in € 259,00.

Acerra, lì 13.11.2023

Avv. Cuono Dell'Aquila

- 2)** Il procedimento, incardinato innanzi al Tribunale di Nola - Giudice del Lavoro - assumeva n. 6544/2023 R:G: relativamente al giudizio ordinario ex art. 414 c.p.c. e n. 6544-1/2023 RG relativamente all'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., Sezione Lavoro, e veniva assegnato al Giudice Dott.ssa Di Palma Fabrizia;
- 3)** Con memoria depositata in data 06.12.2023 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- 4)** Nelle note di trattazione dell'udienza del 19.12.2023 lo scrivente avvocato, costituito per il sig. Bova Pasquale, in considerazione del fatto che il ricorrente aveva sottoscritto l'ultimo contratto di lavoro quale docente a tempo determinato presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri



ITCG V. Pareto di Pozzuoli (NA) per l'anno scolastico 2022/23 e che, quindi, aveva erroneamente iscritto la predetta causa a ruolo presso il Tribunale di Nola anziché presso il competente tribunale di Napoli ex art. 413 c.p.c., avanzava formale istanza all'On.le Giudice adito, dott.ssa Fabrizia Di Palma, affinché emettesse ordinanza di incompetenza territoriale con contestuali termini per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente, ovvero il Tribunale di Napoli;

5) All'udienza del 19.12.2023 il Giudice dott.ssa Fabrizia Di Palma dichiarava con ordinanza la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli concedendo alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione del giudizio.

.....

Tutto ciò premesso, il sig. Bova Pasquale, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato avendo interesse ad ottenere una pronuncia sia in via cautelare che nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Nola ed in ossequio al Provvedimento del 19.12.2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola Dott.ssa Di Palma Fabrizia

RICORRE IN RIASSUNZIONE

all'Onorevole Tribunale di Napoli affinché, fissata l'udienza Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., concedere, con tutta urgenza, l'invocata cautela, anche inaudita altera parte e fissare l'udienza per il merito, ricorrendone l'estrema urgenza vista anche l'attuale condizione di inoccupazione del ricorrente e la perdita di punteggio non altrimenti recuperabile, e così ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione di una delle supplenze ingiustamente attribuite ad altri candidati in posizione deteriore, negli insegnamenti e presso le sedi oggetto di preferenza indicati nella domanda, disponendo, ove occorra, la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore, dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo;

- autorizzare, ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso in riassunzione ai controinteressati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione parti nel sito dell'Amministrazione interessata — Ministero dell'Istruzione;
- ammettere in rito ed accogliere nel merito il presente ricorso e, dunque, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico per la supplenza annuale e/o temporanea fino



al termine delle attività didattiche, a lui spettante fra quelle attribuite nei vari turni di convocazione (dal II al III), nonché su quelli ulteriormente espletati dall'amministrazione scolastica resistente, con ordine al Ministero dell'istruzione e/o all'USR — "Ambito Territoriale Napoli di assegnare al ricorrente Bova Pasquale la supplenza dovuta per l'a.s. 2023/2024, secondo il punteggio e la relativa posizione in graduatoria, con decorrenza dal primo turno utile (ossia già dal 28.09.2023, seconda tornata di nomine) delle operazioni di conferimento finora effettuate, nei posti di insegnamento (matematica — A026 - scuola secondaria di I e II grado) e sedi scolastiche oggetto di preferenza espressa dal docente Bova Pasquale nella relativa domanda di partecipazione e, dunque, di assumere il ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati, con conseguente maturazione dell'intero punteggio. Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione la rettifica, in parte qua, dei decreti e relativi bollettini di convocazione, previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto, presupposti, connessi e/o consequenziali alle anomalie e/o criticità della procedura di assegnazione denunciate in ricorso.

Nel merito:

- Confermare il provvedimento cautelare adottando e dunque il diritto all'assegnazione della supplenza per cui è ricorso, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda partecipativa, con maturazione del relativo punteggio e rettifica dei decreti di nomina in parte qua.
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante, a decorrere dal giorno 28 del mese di settembre e fino all'effettiva presa di servizio.

Con il favore delle spese di lite e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Sin da ora si produce la seguente documentazione:

- 1) Ordinanza di incompetenza territoriale;
- 2) Originale Fascicolo di parte Tribunale di Nola R.G. n.6544/2023.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, è assolto in € 259,00.

Acerra, lì 27.12.2023

Avv. Cuono Dell'Aquila

